

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 26 aprile 2022

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della “impresa sociale di comunità”, attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l’articolo 1 propone la modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di inserire nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte dalle imprese sociali di comunità ed elenca le attività che le imprese di comunità devono svolgere nell’interesse della comunità e del territorio;

considerato che l’articolo 1, comma 2, stabilisce che le regioni e le comunità autonome debbano provvedere, entro un anno dall’entrata in vigore del disegno di legge in titolo, all’adeguamento della propria legislazione relativa alle imprese sociali in materia di esenzioni o agevolazioni nel versamento dei tributi;

considerato che l’articolo 2 modifica l’articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, prevedendo che la concessione delle agevolazioni relative al versamento dei tributi, previste dal medesimo articolo, avvenga oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di stato così detti “*de minimis*”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti “*de minimis*” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

considerato che l’articolo 3 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo le imprese sociali di comunità, di cui all’articolo 2 del disegno di legge in titolo, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all’acquisto di beni immobili confiscati;

considerato che l’articolo 4 dispone un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Marzia Casolati

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E